

**BANDI E AVVISI DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA
NEL CINQUECENTO E SEICENTO
RIGUARDANTI L'AREA FRIULANA**

Nel corso dei lavori di riconoscimento dei fondi antichi e dei fondi speciali non catalogati della Biblioteca Statale Isoniana e della Biblioteca Civica effettuati per la realizzazione del censimento delle edizioni del Seicento e per l'edizione del catalogo dei manifesti del Comune di Gorizia nelle raccolte della Biblioteca Civica, è stata rinvenuta una raccolta di bandi e avvisi stampati nel XVI e nel XVII secolo (1). Sono bandi veneto-friulani, emanati dalla Repubblica di Venezia e dalla Luogotenenza generale della Patria del Friuli: sei sono del XVI secolo, stampati ad Udine dal 1594 e il 1600, quarantadue del XVII secolo, stampati a Udine e a Venezia tra il 1603 e il 1671 (in prevalenza nel primo quarto del secolo).

La piccola raccolta appartiene al materiale di proprietà della Biblioteca Civica. Essa proviene con ogni probabilità dall'archivio costituito da Giuseppe Domenico Della Bona (2) e faceva parte, insieme ad analogo materiale del XVIII secolo, di una più ampia serie inventariata nei vecchi registri topografici della Biblioteca sotto la dicitura «Circolari, ordinanze e decreti della Patria del Friuli» (collocazione Lc 1901 b) (3).

Le annotazioni manoscritte ai margini o sul verso dei fogli indicano che si tratta di bandi e avvisi, o lettere circolari accompagnatorie dei medesimi, inviati per la loro diffusione presso la giurisdizione di Strassoldo.

Lo stato di conservazione del piccolo fondo non è dei migliori: per molti dei documenti è stato pertanto programmato un urgente intervento di restauro, tanto più indispensabile in quanto si tratta di materiale che proprio per le

(1) Le vicissitudini della Biblioteca Civica, con spostamenti di sede e di materiale librario a causa degli eventi bellici e con la ridistribuzione in nuove collocazioni dei fondi che Giuseppe Domenico Della Bona aveva ordinato secondo i propri criteri nella sua biblioteca privata, hanno purtroppo causato una dispersione della raccolta della boniana in diverse sezioni della Biblioteca Civica di cui aveva costituito il prestigioso nucleo iniziale.

(2) Sul Della Bona cfr. G. MANZINI, *Il primo bibliotecario goriziano: G. D. Della Bona*, in *Studi goriziani*, 1960, vol. 27, pp. 99-109.

(3) Sulle vicende che portarono all'istituzione della Biblioteca Civica di Gorizia e all'avvio del servizio bibliotecario, cfr. A. GALLAROTTI, *La nascita della Biblioteca Civica, l'apertura al pubblico e i primi anni di attività*, in *Studi goriziani*, 1993, vol. 78, pp. 53-73.

sue caratteristiche d'uso non si è vista assicurata una conservazione adeguata fin dal momento della sua emissione. Fogli volanti, stampati per l'affissione o per la pubblica notificazione a mezzo di banditori o messi, ripubblicati dalle autorità locali che dovevano garantirne l'applicazione, questi avvisi sono stati spesso conservati insieme a materiali d'archivio, e di questi presentano alcune caratteristiche, anche a causa delle annotazioni manoscritte che talvolta integrano il testo, talvolta lo accompagnano. Non ne è noto un repertorio, come invece accade per libri ed opuscoli stampati nel medesimo periodo: per averne una campionatura è necessario ricorrere ai cataloghi di mostre dedicati a questo particolare settore, o nei quali una sezione sia stata loro dedicata (4).

I pezzi qui presentati costituiscono la parte più antica della ricca raccolta di legislazione (opuscoli e fogli sciolti) riguardante Gorizia e il suo territorio ottenuta dal Della Bona in anni di ricerche e conservata per le generazioni future, grazie sia alla sua dedizione, sia alla lungimiranza degli amministratori comunali che nel 1885 ne decisero l'acquisto e la valorizzazione. I bibliotecari di oggi li mettono ora a disposizione degli studiosi e dei ricercatori, anche attraverso strumenti di sintetica descrizione e di immediata consultazione quali i cataloghi tematici come questo che appaiono sulla nostra rivista (5).

(4) Per quanto riguarda in particolare i bandi veneto-friulani, si veda *Mostra di proclami a stampa dalla Repubblica di Venezia al Regno d'Italia*, a cura di B. Castellarin. Latisana, La Bassa, 1984, che copre l'arco di tempo dal XVI al XX secolo. Diversi cataloghi di mostre documentano gli avvisi dell'una o dell'altra area (Piemonte, Lombardia, Emilia, Sicilia, Roma, Napoli) a partire dal Settecento; molti sono stati recentemente dedicati al periodo napoleonico; più rari invece i riferimenti alle epoche precedenti. Ricordiamo almeno T. BULGARELLI, *Gli arrisi a stampa in Roma nel Cinquecento: bibliografia, antologia*. Roma, Istituto di studi romani, 1967; *Le leggi di una riformazione: i bandi della Repubblica napoletana dall'ottobre 1647 all'aprile 1648*. [A cura di V. Conti. Napoli, Jovene, 1983; *Tra bandi e manifesti: momenti di vita ortonese 1621-1945*. Ortona, Associazione archeologica frentana, 1984.

(5) I criteri seguiti per la catalogazione si basano sulla descrizione archivistica del materiale. Si è data in parentesi quadra l'intitolazione quando dedotta dal contesto, senza parentesi (schede 19 e 27) quando essa consiste delle prime parole del testo o del titolo attribuito dello stampatore. Tra parentesi quadre figurano anche le date che nell'originale sono state aggiunte a mano al testo standard stampato.

I nomi di persona nell'indice sono stati normalizzati in base all'*'Elenco generale dei luogotenenti della Patria del Friuli (1420-1797)* (cfr. *Relazioni dei rettori veneti in terraferma. I. La Patria del Friuli (Luogotenenza di Udine)*, Milano, Giuffrè, 1973, pp. LIX-LX), mentre nel corpo della scheda sono riportati come figurano nel testo.

1. [Proclama della Repubblica di Venezia concernente l'obbligo di versamento di denaro da parte dei notai come imposta posta sopra gli instrumenti e altri atti.]
In Pregadi, 1575 marzo 5.
[1] c. 32x22 cm.
Inc. con il leone di San Marco.
2. [Proclama della Repubblica di Venezia concernente l'esazione di due soldi per lira delle «condannazioni, & contrabandi.»]
In Pregadi, 1575 marzo 12.
[1] c. 27x20cm.
Inc. con il leone di San Marco.
3. [Lettera circolare, a stampa, di Marcus Quirino, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente un censimento degli uomini dai sedici ai sessant'anni.]
Di Udine, 1594 ottobre 26.
[1] c. 32x21 cm.
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (S).
4. [Proclama di Alexander Pacis, cancelliere di Udine, emanato per ordine di Santo Veniero, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente l'aumento del dazio dovuto dai notai.]
Vtini, 1595 novembre 10.
[1] c. 31x21 cm.
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (D).
5. [Proclama di Nicolò Donado, provveditore del Friuli, concernente la guardia notturna alle strade a conferma di precedenti proclami e ordini.]
Vdine, [1599 aprile 17].
[1] c. 30x21 cm.
Inc. con il leone di San Marco.
6. [Editto di Tomaso Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente le precauzioni da adottare contro il diffondersi del «mal contagioso» dalle zone infette e sospette (Zagabria, Cocevia, Gilla, Petovia di Stiria, Cragno, Ongaria bassa).]
Vdine, 1600 giugno 24.
[1] c. 42x30 cm.
A firma del cancelliere Ascanius Amaltheus.
Inc. con il leone di San Marco.
7. [Proclama di Christoforo Valiero, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente la proibizione di prelevare uova o piccoli dai nidi degli uccelli selvatici.]
Di Udine, 1603 maggio 3.
[1] c. 30x21 cm.
A firma del cancelliere Innocentius Bellus.
Inc. con il leone di San Marco.
8. [Lettera accompagnatoria, a stampa con aggiunte manoscritte, di Christophorus Valerio, luogotenente della Patria del Friuli.]
Udine, 1603 maggio 26.
[1] c. 16x22 cm.
In latino.
9. [Convocazione di Christoforo Valiero, luogotenente generale della Patria del Friuli, al parlamento del 1° giugno.]
Udine, 1604 maggio 15.
[1] c. 30x20 cm.
10. [Proclama di Iseppo Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente il divieto di alloggiare soldati provenienti dall'Ungheria e dalle Fiandre, per motivi sanitari.]
[Udine, 1605? ottobre? 9].
[1] c. 30x22 cm.

11.
[Lettera accompagnatoria, a stampa con aggiunte manoscritte, inviata da Joseph Manroceno, luogotenente della Patria del Friuli, [1605? novembris?].
Vtini, [1605? novembris?].
[1] c. 15x21 cm.

In latino.

12.
[Proclama dei Provveditori Marc'Antonio Marcello e Bernardin Belegno concernente il fitto di beni comunali.]
Data [Nella Arena di Pordenon], 1605 [novembre 21].
[Venezia], Stampata in Calle delle Rasse.
[1] c. 41x30 cm.
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (E).

13.
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Francesco Erizzo nel castello di Udine il giorno dell'Epifania 1607 per l'elezione generale dei sindaci.]
Vtini, [1606 dicembre 18].
[1] c. 30x21 cm.

14.
[Lettera circolare, a stampa, di Bernardin Belegno, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente il testo di un proclama concernente abusi dei Cauallari e provvedimenti per evitarli.]
Vdine, 1608 giugno 28.
[1] c. 31x21 cm.
A firma del cancelliere Antonio Vandinello.

15.
[Disposizioni di Gabriel Coradin Dacio III concernenti il dazio postale come da ordine dei Savi ed Esecutori alle Acque del 12 novembre 1608.]
1608.
[1] c. 21x30 cm.

16.
[Convocazione di Bernardin Belegno, luogotenente generale della Patria del Friuli, al parlamento del 18 gennaio 1609.]
Vtini, [1609 gennaio 1].
[1] c. 31x21 cm.

17.
[Lettera circolare, a stampa, di Bernardin Belegno, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente la -parte presa nel maggior Consiglio à di 11. Genaro 1608, in materia de' Compromessi.]
Vdine, 1609 gennaio 21.
Stampata in Venetia, & ristampata in Vdine.
[1] c. 30x21 cm.

18.
[Disposizioni di Antonio Grimani, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernenti il sequestro delle entrate per il debito delle decime.]
Vtini, 1609 giugno 20.
[1] c. 30x20 cm.
Inc. con il leone di San Marco.

19.
Ordini, et proclami per lo pacifico vivere [emanati da Lunardo Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli].
Vdine, 1610 ottobre 23.
Stampati in Vdine, presso Pietro Lorio.
[1] c. 42x31 cm.
A firma del cancelliere Carlo Gardellini. Inc. con il leone di San Marco.

20.
[Disposizioni di Lunardo Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, relative alla riscossione di due soldi per lira dai condannati a pene pecuniarie a favore dell'Accademia.]
Vdene, 1610 novembre 1.
[1] c. 41x31 cm.
A firma del cancelliere Carolus Cardelinus e del segretario Valerio Antelmi. Inc. con il leone di San Marco, capolettera (N).

21.
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Lonardo Moresini nel castello di Udine il giorno di S.to Antonio del gennaio 1611 per l'elezione dei sindaci.]
Vtini, [1610 dicembre 31].
[1] c. 31x21 cm.

22.
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Michiel Foscarini nel castello di Udine il giorno dell'Epifania 1613 per l'elezione dei sindaci.]
Vtini, [1612 dicembre 4].
[1] c. 30x20 cm.

23.
[Lettera circolare, a stampa, di Michiel Foscarini, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente la -parte presa nell'eccellenzissimo Consiglio di Pregadi, 1612. Adi 5 ottobre. In materia de le Legitimationi, & del crear Nodari, & Dottori.]
Di Vdine, 1612 dicembre 15.
[1] c. 30x21 cm.
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (N).

24.
[Lettera circolare, a stampa, di Michiel Foscarini, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente un proclama relativo alla consegna per archivio di tutte le scritture de nodari morti.]
Vtini, 1613 aprile 3.
[1] c. 41x30 cm.
Inc. con il leone di San Marco.

25.
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Vincenzo Capello nel castello di Udine il giorno dell'Epifania 1614 per l'elezione generale dei sindaci della medesima].
Vtini, [1613 dicembre 2].
[1] c. 31x22 cm.

26.
[Convocazione della Contadinanza da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Vincenzo Capello nel castello di Udine il 2 giugno 1615 per l'elezione generale dei sindaci.]
Vtini, 1615 maggio 22.
[1] c. 30x21 cm. in 8°.

27.
Ordini, et provisioni dell'illusterrimo signor Silvestro Moresini Luogotenente generale de la Patria del Friuli in materia di cavallari.
In Vdine, 1615 giugno 20.
In Vdine, appresso Pietro Lorio.
[1] c. 42x31 cm.
A firma del cancelliere Nicolaus Veglia. Inc. con il leone di San Marco, capolettera (V).

28.
[Lettera accompagnatoria di proclami, manoscritta, di Silvestro Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli.]
Vtini, 1615 giugno 22.
[1] c. 30x21 cm.

29.
[Lettera circolare, a stampa, di Silvestro Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, accompagnatoria di proclami & ordini nostri in materia de biaue.]
Vtini, 1615 luglio 22.
[1] c. 30x21 cm.

30.
[Lettera circolare, a stampa, di Silvestro Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente un proclama riguardante i possensi ecclesiastici.]
Vtini, 1616 giugno 9.
[1] c. 30x21 cm.
A firma del cancelliere Nicolaus Veglia.

31.
[Lettera circolare, a stampa, di Silvestro Moresini, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente un proclama del 1 giugno 1616 in materia di feudatari.]
Vdene, 1616 giugno 17.

[1] c. 30x20 cm.
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (C).

32.
[Lettera circolare, a stampa, di Pietro Sagredo, luogotenente generale della Patria del Friuli, accompagnatoria di proclami.]
Vtini, 1619 dicembre 16.

[1] c. 30x21 cm.

33.
[Lettera circolare a stampa di Petrus Sagredo, luogotenente generale della Patria del Friuli.]
Vtini, [1620 febbraio 7].

[1] c. 20x15 cm.
In latino.

34.
[Convocazione del Parlamento per il 31 maggio 1620 da parte del luogotenente generale della Patria del Friuli Petrus Sagredo.]

Vtini, 1620 maggio 7.
[1] c. 30x21 cm.

35.
[Disposizioni di Domenico Ruzini, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernenti le fedi di sanità per tutta la Patria.]
Di Vdine, 1623 gennaio 4.
[1] c. 31x21 cm

36.
[Disposizioni di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernenti le fedi di sanità per tutta la Patria.]
Vdine, 1624 marzo 8.
[2] c. 30x21 cm.
Contenente due copie dello stesso testo. A firma del cancelliere Ottavio Vida.

37.
[Lettera circolare, a stampa, di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli, accompagnatoria di una dichiarazione sulla proibizione d'ogni sorta di arcobusì da ruota, fucili, et azzalini.]
Vdine, 1624 aprile 20.
[1] c. 30x21 cm.

38.
[Proclama di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente il divieto di arcobusì da ruota o azzalini.]
Vdine, 1624 maggio 9.
[1] c. 30x21 cm.
A firma del cancelliere Ottavio Vida.

39.
[Lettera circolare, a stampa, di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente il censimento dei cavalli per ordine del procurator proveditor generale in Terra Firma Antonio Barbaro.]
Vdine, 1624 dicembre 2.
[1] c. 30x21 cm.

40.
[Proclama di Zuanne Barbarigo, luogotenente generale della Patria del Friuli per la Serenissima Signoria di Venezia, concernente una cerca o elemosina a favore della povera Casa di Cathecumeni di Venezia.]
s.l., s.d. [1624].
[2] c. 31x21 cm.

Contiene due impressioni, con piccole varianti, dello stesso testo. Due inc. con il leone di San Marco e con il battesimo di Cristo.
La data si deduce dall'elenco generale dei luogotenenti della Patria del Friuli (1420-1797) e dal periodo trascorso in carica da Giovanni Barbarigo.

41.
[Lettera circolare, a stampa, di Zorzi Contarini, luogotenente generale della Patria del Friuli, relativa al versamento delle raspe.]
Vdine, 1635 maggio 10.
[1] c. 30x21 cm.

42.
[Lettera circolare, a stampa, di Pietro Marchettano, cancelliere della Patria del Friuli, relativa a provvedimenti sanitari contro la diffusione della peste dal Tirolo.]
Vdine, 1635 settembre 1.
[1] c. 31x21 cm.

43.
[Lettera circolare, a stampa, di Gerónimo Zustinian, luogotenente generale della Patria del Friuli, contenente norme per la riscossione della contribuzione volontaria in città e in terra ferma- stabilita dall'eccellenzissimo Consiglio di Pregadi il 21 aprile 1646.]
Vdine, 1646 maggio 4.
[1] c. 30x20 cm.
A firma del cancelliere Camillo Perusini.
Inc. con il leone di San Marco.

44.
[Proclama di Andrea Memmo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente i tre dazi delle condanne vecchie, pro accademia e pro prigioni nuove.]
Vdine, 1647 ottobre 29.
[1] c. 30x21 cm.
A firma del cancelliere Vicenzo Michieli.
Inc. con il leone di San Marco.
Legato con il successivo (si tratta di un unico bifoglio su cui sono stampati i due proclami).

45.
[Proclama di Andrea Memmo, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente

i dazi delle condanne delle prigioni nuove.]
Vdine, 1647 dicembre 7.

[1] c. 30x21 cm.
A firma del cancelliere Vicenzo Michieli.
Inc. con il leone di San Marco.
Legato con il precedente (si tratta di un unico bifoglio su cui sono stampati i due proclami).

46.
[Proclama di Nicolò Venier, luogotenente generale della Patria del Friuli, concernente il divieto per giudici e giurisdicenti di esercitare al di fuori del proprio distretto.]
Vdine, 1655 ottobre 22.
[1] c. 42x30 cm.
Con l'approvazione del doge Carolus Contareno del 10 novembre 1655. Inc. con il leone di San Marco.

47.
[Disposizioni di Carlo Contarini, luogotenente generale della Patria del Friuli, contro il cancelliere che ha omesso di presentar le polizze delle condanne per gli anni 1667, 1668, 1669, 1671.]
Vdine, 1671 maggio 28.
[1] c. 30x20 cm.
A firma di Ardisio Franceschi. Inc. con il leone di San Marco.

48.
[Avviso di Gio. Basadonna, Gerolamo Renier e Lorenzo Correr, Provveditori sopra i beni comunali, relativo alla vendita delle rendite di alcuni beni comunali per esecuzione delle parti del Senato 29 aprile e 20 maggio 1671.]
[Venezia], 1671 giugno 8.
Stampato per Gio. Pietro Pinelli, stampator ducale.
[1] c. 31x21 cm.
Inc. con il leone di San Marco, capolettera (C).

INDICE DEI NOMI DI PERSONA

- Amaltheus Ascanius 7
 Antelmi Valerio 20
 Barbarigo Giovanni 36-40
 Barbarigo Zuanne *vedi* Barbarigo Giovanni
 Barbaro Antonio 41
 Basadonna Gio. 48
 Bellegno Bernardin *vedi* Bellegno
 Bernardino
 Bellegno Bernardino 12, 14, 16-17
 Bellus Innocentius 7
 Capello Vincenzo 25, 26
 Cardelinus Carolus *vedi* Gardellini Carlo
 Contareno Carolus *vedi* Contarini Carlo
 Contarini Carlo 46-47
 Contarini Giorgio 40
 Contarini Zorzi *vedi* Contarini Giorgio
 Correr Lorenzo 48
 Dacio Gabriel Coradin III 15
 Donado Nicolò 5
 Erizzo Francesco 13
 Foscarini Michiel 22, 23, 24
 Franceschi Ardisio 47
 Gardellini Carlo 19-20
 Giustiniani Girolamo 43
 Grimani Antonio 18
 Lorio Pietro 19, 27
 Manroceno Joseph 11
 Marcello Marc'Antonio 12
 Marchettano Pietro 42
 Memmo Andrea 44, 45
- Michieli Vicenzo 44, 45
 Moresini Iseppo *vedi* Morosini Giuseppe
 Moresini Lonardo *vedi* Morosini Leonardo
 Moresini Lunardo *vedi* Morosini Leonardo
 Moresini Silvestro *vedi* Morosini Silvestro
 Moresini Tomaso *vedi* Morosini Tommaso
 Morosini Giuseppe 10
 Morosini Leonardo 19-21
 Morosini Silvestro 27-31
 Morosini Tommaso 6
 Paci Alessandro 4
 Pacis Alexander *vedi* Pacis Alexander
 Perusini Camillo 43
 Pinelli Gio. Pietro 48
 Querini Marco 3
 Quirino Marcus *vedi* Querini Marco
 Renier Gerolamo 48
 Ruzini Domenico 35
 Sagredo Petrus *vedi* Sagredo Pietro
 Sagredo Pietro 32-34
 Valerio Christophorus *vedi* Valier Cristoforo
 Valier Cristoforo 7-9
 Valiero Christoforo *vedi* Valier Cristoforo
 Vandinello Antonio 14
 Veglia Nicolaus 27, 30
 Venier Nicolò 46
 Venier Santo 4
 Veniero Santo *vedi* Venier Santo
 Vida Ottavio 36, 38
 Zustinian Geronimo *vedi* Giustiniani Girolamo

INDICE DEI NOMI DI LUOGO

- Cilla 6
 Cocevia 6
 Gragnano 6
 Fiandre 10
 Friuli 4-11, 13-14, 16-17
 Ongaria *vedi* Ungheria
 Petrovia 6
 Pordenon 12
 Stiria 6
 Tirolo 42
 Udine 3-11, 13-14, 16-17
 Ungheria 6, 10
 Venezia 1-2, 12, 17, 40, 48
 Zagabria 6

INDICE PER MATERIE

- Accademia (Venezia) 20, 44
 Armi 37-38
 Beni comunali 12, 48
 Cavallari 14, 27
 Cavalli 39
 Censimento 3
 Censimento dei cavalli 39
 Compromessi 17
 Contadinanza 13, 21-22, 25-26
 Dazi 4, 44
 Dazio postale 15
 Dottori 23
 Feudatari 31
 Giudici 46
 Guardia notturna alle strade 5
 Notai 1, 4, 23-24
 Parlamento 9, 16, 34
 Peste 42
 Possessi ecclesiastici 30
 Povera casa di catecumeni (Venezia) 40
 Prigioni nuove (Venezia) 44-45
 Sanità 6, 10, 35-36, 42
 Soldati 10
 Tasche e versamenti 1, 2, 18, 20, 40-41, 43, 47
 Uccelli 7



*Lt
601 b*

Inherendo Illusterrimo Signor NICOLÒ DONADO per la Serenissima Signoria di Venezia &c. Proceditor nel Friuli alli proclami, & ordoni suoi altre volte pubblicati, & mandati per quella Provincia ad intelligentia di tutti, se è quelli in alcuna parte derogando, ma volendo che siano puntualmente eseguiti sotto le pene in essi espresse, & pubblicamente sapere, & commettere à tutti li Degani di cadasu villa, & luoco di questa Patria, che sotto pena della vita debbano tener buone guardie alle rastelli su le strade coerenti delle loro ville da esser ferrati la nocte, ferrando, & sfropando le altre strade in modo, che non si possi passar, ne transitare per esse, i quali guardie sotto l'istessa pena debbano personalmente attender con oga diligentia, & quei mandar altera persona di casa sua, che sia più atta da esser conosciuta per esso Degano per più sufficiente, non dando transito, pratica, né ritratto ad alcuno di Ciudale, o suo territorio, né ad alcun altro, che da esso territorio, o altri luochi sospetti venisse, & con fede, né lenza, & cercando quelli tali di voler sforsar esse guardie debbano sollecitare il Comman, & scacciarli, potendo anco in caso di resistenza offendere impune. Ne patimamente permetter, o conceder il passo ad alcuno, che non habbia le sue fedi legitimate, & autentiche, fatte conforme agli ordinj già dati con la effigie, stanura, età, pelo, & legno, sottoferante nei luochi, dove haueranno alloggiato, i quali debbano esser lette, & fatte legger, & conosciute bona prima, che sia loro dato il transito, ricevuto, o pratica.

Prohibendo anco à tutti indifferentemente se à l'istessa pena il poter dar pratica, alleggar, & admettere in casa sua alcuna persona, che non sia del luoco d'apposita l'Ave Maria, ne anco di giorno, se prima non li vederrano, & faranno veder, & conoscer dal Degano, o altro soprastante à tal carico le loro fedi per buon, & sufficienti.

Facendo in oltre sapere alli Degani, che se alcuno li mostrià reniente, o contrariezza à quelli, & altri ordeni dati per inanzi da S.S. Illusterrima, o non li voranno eseguire in qual lo farà loro comandato, debbano venir, o mandar immediate à denunciarli suanti di esso, perchè possa contra di loro proceder à quel castigo, che meritassero, altamente retenendo S.S. Illusterrima in cognizione per altra via, procederà contra essi Degani à quelle più severe pene, che giudicherà meritar la loro negligenza & tralcuragine, non admettendoli alcuna denuncia, o scusa, che potessero allegar contra altre particolari persone, volendo, & intendendo, che si suo carico di denunciarli, o mandarli à denunciar immediate, e hanno trafigredito. In quorum fidem, &c.

(scelta 5)



T O M A S O M O R E S I N I
per la Serenissima Signoria di Venetia, &c. Luogotenente generale della Patria del Friuli.

A ttendendo con ogni spirito, che il mal contragosto nuovamente attaccato con dolorosi progressi in Cragno, Croazia, Pessoula di Stiria, & altri luoghi non molto discosti da quelli confini, le ne sia lontano, e quella Patria godendo di quella orrida fata, nella quale per favor di Dio si torna, nella preferenza come sperano deuer felicemente succedere con pubblica confortazione, quando srgui la debita obbedienza de gli ordini, che a questo fine fumiamo opportuni, secondo il bisogno delle presenti occorrenze. Però col tenor del presente publico Edito efficacemente commettiamo quanto segue.

Che non sia persona alcuna, chi che voglia, che ardita condur, o far condur, né permetter che sia condotto in alcuna Terra, Castello, villa, o casa di quella Patria fotopolla alla signoria nostra, tele di alcunaforte, lini, piume, lane, cuori pelosi, né vecchi, drappi nuziali, né vecchi, di quali vogli luogo, né fatto prezzo di pugia etenore, né interiore, né in altro modo senza particolar licenza in Stampa fotocarta, e figurata di nostra mano, fatto pena in caso di contrafazione di galea, prigione, bandi, & altro etiam della vita, ad arbitrio nostro, & ognuno possa accusare, & ritenere, che padroneggi la fata di esse robe, di carri, carrette, & animali, con che sra fatta la contrafazione, & lire cento di beni di casu reo commiso che ha del delitto, & volendo farà tenuto secreto, & l'altra metà a luoghi più ad arbitrio nostro.

Che ciaschedan Degano, Merighi, e Capo de' Comuni di qua del Tagliamento fotopolla alla superiorità di quello Reggimento in pena di lire cento da ciechi irremissibilmente tolta, & applicata alle spese occorrenti di fatti, debba in termine di giorni tre hauser fatti li castelli dall'vno, e l'altro capo delle strade anche della sua villa per tenere serrata la notte, & a quelli presieder buoni, & sufficienti guardiani almeno di anni venti, che affiduamente cultifidicano i paesi, accichè in modo alcuno non sia admesso perche che venifere da luoghi solerti, né altri, che non haueano le buone sedi di fama in Stampa fotocarta, & riconosciute alle Terre, e paesi ordinari. Et in tal modo gli ralleffi debbano ferar con fatti, & in sufficieme modo le altre strade, per le quali potranno entrar nella villa, forza capitare immediatamente a ralleffi, e guardie fedrete, non lasciando transitar alcuno se non per le strade ordinarie. E se fedele alcuno tanto audito di sra forza, o violenza à denti guardiani, debbano haverli Capi di Comuni, & cognome, che hauserà notitia forza causava mirello, e con ogni forte di arme persegualo, & ammenazzarlo non lo potendo prender, portando à noi subito le denunce.

Che li Hoffi, nè alcuno altro, e chi che voglia, risano eccezuo, non possa ricever alcuno in l'officina, o casa, o altrimenti dalli ricetto, se quel tale non hauerà la sua fede in Stampa del luogo di dove farà partio, fotocarta alle Terre, e paesi ordinari, da esser resulta, & approvata da' Deputati ordinari, prima che li fia dato allungamento, sotto pena alli contrafattori di galea, prigione, & altro etiam della vita, e di pagare al denonciante che volendo farà tenuto secreto lire cento.

Che li Degani, Merighi, & Capi di Comune immediatamente a noi fotopolla debbano mandar subito hauser notitia del presente Edito, o venir a tenere le fedi fati in Stampa per consegnarle a' Curati delle vili: i quali habbano da distribuirle solamente a' habitanti in esse vili, prohibendo espressamente ad altri Curati di farle ad altri, sotto pena, se ad altri tennero di quelle più fevere, che fassano finta e proporzionate alla presente importunissima materia di fatti di quella confezione, che ad ognuno è bene nota, le quali fedi facciano di loro propria mano.

Dovendolo Giudicentis costi ralati, come secolari, interuenienti delle Compagnie fa' fatti intender il medesimo ordine alle vili suggente alle loro giurisdizioni, acciò che habbano da affittare anche le quante è dento di fatti delle fedi, & ogni villa faccia porre il nome di essa in Stampa, sia con il cognome delle Caffelle, & giurisdizioni facciano il medesimo; e quelli tengano nota particolare in un libro a parte di nome, e cognome di Curati, & Tauri, e haueranno quello carico delle fedi, e mandarne di quâ copia, acciò in ogni occorrenza si possa farne incontro, e le fedi fanno fare per mano di principali Deputati, che li riceveranno, e non da altri, sotto pena in ogni caso di contrafazione di quelle pene corporali, che ci patiranno opportuno, ed fare cento al querelante, che volendo farà tenuto secreto.

Ei perche intendono, che in tutte le vili, sopra carti coperti paglie, & altre pallavite vengono trasportate da luogo a luogo, & anco in questa Città duecento merci, poffa ognuno, anco debbano li guardiani far le debite inuigilazioni per penetrar se sra commessa alcuna di quegli fraudi; & i quondam debbano arrebar li carri, carrette, & animali, cautamente depositando le robe in luogo sicuro, che guadagneranno colli animali, & infrostimenti, di quel più delle robe, che potesse esser disponibili, se non occorrerà abbrugiarle, le quali s'intendono senza remissione perdute con essi carri, & animali, che le conduttori, che fientemente conduranno, i principali, mandanti, & partecipi faranno calligati etiam con pena della vita di quel modo, che ricercherà la giustitia.

Non ha perlona alcuna, & fa chiefer si voglia, che ardita andar nel Cragno, nè in alcun'altro luogo solerito, & che per l'auenire si scopriffero folti, né a quelli accollati fotti quelli voglia imaginabili pretello, frusta e' pelle, & particolar borsa, fotocarta, e figurata di nostra mano, in pena di bandi, galea, & etiam dellavata, ad arbitrio nostro: & quello per leuar in ogni modo, mentre perseuerano quelli folti, il commercio de luoghi infesti, & luoghi vicini a questi, haudente dimostrata la experienza, che alcuni tanto confidenti di se medelmo per ogni piccol guadagno non temono s'uentarsi nel fuoco della crudente peste con pericolo della publica sanità, haudente come pratici del pacifico aperto, facile l'adito con mille colorate fca. te di entrare quella Provincia.

Ei perche non è men pricolo, & solpetta la frequenza delle fagre, che si fanno nelle vili confinanti allo luoghi alieni, che sia quella de' mercati, & here, poiche da tutte le parti li vedono concorrere genti, & robe, però si comanda a tutti li Degani, & Merighi delle vili di qua del Tagliamento, fotopolla alla superiorità nostra, che fionto le pene fudente non debbano permettere, che nelle loro vili si facciano bali, né altra redenzione di genti se non i giornii delle fagre, o altri deputati, per particolar deuotio di esse vili.

Prohibiendo elperfidente agli Giudicentis così Prelati, come secolari, Comunitàti, ville, Commune, & altri luoghi soggetti à quella superiorità, il permesso, che si facciano fere, o mercati nelle loro giurisdizioni, fotti qual si voglia pretesto, sotto tutte le pene etiam corporali, che ci patiranno, con premio à gli accusatori oltre la severità di ducenti cinque.

Che quelli, che si trouano hauser nelle Terre, Castelli, & vili fotopolla à quella superiortà tele, lini, cuori, pellami, & altre simili merci, così proprie, come di ragion d'altre entute di fuori, debbano quelli di qua del Tagliamento in termino di vno giorno, & la di giorni tre dopo la publicatione, darle in nota à noi per polizia con ogni particolare del luogo, & del tempo che sono state condotte, & non mouere, né distribuire senza nostra licenza, figurata. Al fotocista di molta mano, & passato il termine, se farà alcuno denocciato, perde le dette robe, & merci con altro tanto dipena da esser diuitio per metà con l'accusatore, che volendo farà tenuto secreto. & l'altra metà à pie cause ad arbitrio.

Che li Bartarnoli del Tagliamento non possino traghettare né di qua, nè di là dell'isume alcuno nè con robe, nè senza robe, se non hauerà la fede di fama in Stampa fotocarta, & riconosciuta à paesi ordinari, in pena di galea, prigione, & bandi ad arbitrio nostro, & di pagare lire cento all'accusatore, che volendo farà tenuto secreto.

Debbano li Comuni, & Holli tenir in luogo confipuo la copia del presente ordine, la qual gli farà data senza spesa, sotto le pene di sopra declarate.

Lughi infesti, e' folti.

Zagabria di Croazia. | Cocezia. | Il Contado di Cilla. | Pessoula di Stiria. | Tutto il Cragno. | Ongaria bassa.

Di V dinel il 24. Giugno. 1602.

Aescenius Amalibus Cancell. Pratorius mand.

(scbeda 6)



1901
f

CHRISTOFORO VALIERO

Luogotenente generale della Patria del Friuli.

S Peçt. dil. noſt. Vi mandamo il proclama hoggi di ordine nostro pubblicato in questa Città, commettendovi, che facciate voi il medesimo, perché sia mandato ad esecuzione in tutte le sue parti come stà, & giace.

Di Vdine li 3. Maggio. 1602.

E Ssendo peruenuto à notitia dell'Illustriss. Sig. Christoforo Valiero, per la Señiss. Signoria di Venetia, &c. Luogotenente generale della Patria del Friuli, che alcuni si fanno lecito sotto pretello di nessun'vule, ò di vilissimo guadagno, contraporfi alla conseruatione, & mantenimento di saluaticine, delle quali se ne può cauar ognuno alli debiti tempi molto diletto, & non poco vile, con vniuersal dissafazione, al qual abt. intendendo S.S. Illustriſ. di diuertire: Per tenor del presente publico proclam., fa esser pubblicato in questa Città, & dalli Spettabili Feudatarij della Patria nelle loro giuriditioni, si fa à chiara intelligenza di cadauno sapere, che nessuno, & sia chi si voglia per l'auenire habbiaardimento leuar dalli nidi per mangiar, ò in altro modo riuscir, ouì di Fagiani, Pernici, Quaglie, & altre simili sorte di saluaticine, nè meno guastar gli animaletti, che da quelli nasceranno, per tutto il mese di Luglio proßimo, sotto irremissibil pena di lire cento di piccoli per cadaun nido che disturbassero, & di altre maggiori ad arbitrio di S.S. Illustriſ. & di detti Signori Feudatarij, & anco di berlina, in caso ch'alcuno hauesse più volte contrafatto, secondo la qualità de le persone, ad arbitrio sempre della Giustitia, intendendosi sottoposti alla pena pecunaria li Padri per li figliuoli, & li Patroni per li famigli, la metà della qual pena pecunaria sia applicata al denonciante, qual volendo sia tenuto secreto, & l'altra metà à quel Giudice, che farà l'esecutione, comprobata che sia seguita la transgressione nella sua giuriditione almeno con vn testimonio non solpetto, nè interessato, à fine, che la Patria resti copiosa, & vbertosa, come per il passato, di così honorata ricreazione alla Nobiltà, & frequenza di simil saluaticine, à commodo vniuersale. Non intendendo però S.S. Illustriſ. che dalli sudenti Signori Giudicentis sia mandata ad esecuzione la presente deliberatione, se non farà stata prima pubblicata à chiara intelligenza di cadauno, d'ouè farà bisogno.

Innocentius Bellus Cancell. mand.

(scbeda 7)



M.D.C.V. Adi 26. Novembre.

SSENDO commesso per parte dell'Eccellentissimo Senato a Noi Marc' Antonio Marcello, & Bernardin Belegno per la Serenissima Signoria, Provveditori sopra i beni Comunali in tutto lo Stato suo di Terra Ferma; che debbiamo tagliare, cassare, & annullare tutte, & cadauna affittazioni, permutationi, vendite, & liuellazioni fatte de' Beni Comunali, per qual si voglia Commun, & far ritornar nelli Comuni tutti li luoghi, quouis modo occupati, accioche detti Comuni possino godere la munificenza, & benignità di Sua Serenità, per mantenere li loro animali per vtile, & beneficio delle possessioni, & terreni, & per alleuarne anco così per il vivere de' fudditi, come per il far le fattioni pubbliche. Et vedendo Noi, che mal usando detti Comuni la gratia di Sua Serenità, hanno sotto finti pretesti de bisogni di pagare angaria affittato li loro Beni Comunali a persone potenti, sotto finti nomi d'huomini de' loro Comuni: li quali affittuali contrauenendo in tutto alle Leggi, hanno detti terreni, ouero paesoli, arati, & molti pianati, & ridotti a campi, con penfiero di perpetuare in quelli, con molta ruina, & danno di detti Comuni, esterminando in tutto l'uso del paesolare, & per conseguenza lenando il nutrimento alli animali, & la occasione di poterne alleuare. Però, escludendo le cospicuzioni noltre; oltre il tagliare, cassare, & annullare, come facciamo, tutte dette affittazioni, permutationi, vendite, & liuellazioni.

Habbiamo aderendo alla terminatione dei precessori nostri di 17. Settembre 1564, terminato, & per le presenti terminamo: de cetero, non si possa più arar per li huomini delli Comuni, nè per qual si voglia altra persona, alcuna minima quantità di essi Beni Comunali: ma quelli siano goduti da essi Comuni in Paesoli, & feni, per servitio delli loro animali, & per beneficio de' loro terreni, & de' Patroni, & lasciati ad uso commune, come de sopra sotto pena a chi affittasse arato, feminasse, permutesse, o a chi tollesse, o tenesse ad affitto di essi Beni Comunali, in molta, o in poca quantità, di ducati cento per cadauno, & cadauna volta: Un terzo della quale farà dell'accusator, l'altro del Rettor, che farà l'executione, & l'altro terzo dell'Arsenal.

Non potendo li huomini delli Comuni in alcun modo disporer di essi Comunali, conforme alle Leggi in tal proposito disponenti: ma quelli godono solamente in Commun per uso de' paesoli, & far feni, come si è detto.

Et perche compitamente sia osservato quanto è mente di Sua Serenità, habbiamo anco terminato, & terminiamo, che siano obligati tutti li Merighi delli Comuni, & Ville in ogni occasion di affittazione, liuellazione, permutatione, vendite, & usurpationi, che per l'auuenire fossero fatte nelli Comuni, o strade pubbliche, & se fosse erato pur minima parte, andar allo Clarissimi Rettori, & Cancellarie, dove faranno sottoposti a notificare, & denonciar il tutto, sotto quelle istesse pene, come sono tenuti denociar le rife che seguono con sangue nelli loro Regoladi, & di più, di restar priu li huomini di quel Comun per anni dieci del beneficio delli loro Beni Comunali.

E sia la prefente publicata in ogni giurisdizione a chiara intelligentia di ogn' uno, & registrata in ogni Cancellaria per la sua inuiolabile executione.

Dai Adi Sopradiso Nella forma des Procedere.

Marc' Antonio Marcello Provveditor.

Bernardin Belegno Provveditor.

Stampata in Calle delle Rasse.

Quarto Giugno 1567.

(scelta 12)

Scritto a 10 di Octobre 1567.



VI
C. 1567.

MICHIEL FOSCARINI

Luogotenente generale de la Patria del Friuli.

SPeç. dil. noſt. Vi mandiamo in stampa la Parte de l'Eccellenſiſſ. ſet. ato di 5. Ottobre paſſato in materia di legiſtimationi, & del crear de Nodari publ. licata da noi in queſta Città, & vi commettemo, che febbiate ancor voi farla publicat & nei luochi ſoliti de la voſtra Giurifiditione ne la maggior frequenza del popolo, & registrare ne la voſtra Cancellaria, & de la executione de le prefenti ci auifarete.

Di Vdine li 15. di Decembre. 1612.

Parte preſa nel Eccellenſiſſimo Conſeglio di Prezadi.

1612. Adi 5. Ottobre. In materia de le Legiſtimationi, & del crear Nodari, & Dottori.

1613. Adi 5. Ottobre. In Pregadi.

NON douendosi maggiormente diſterre la prouisione neceſſaria per timidiare a l'abuſo uero diotto, non ſolo nel particolare de le Legiſtimationi, che vengono fatto nel Stato uoſtro per priuilegio d'altri Prencipi, & anco intorno a l'autorità eſercitata da molti col medefimo priuilegio ne la creatio- ne de' Nodari & Dottori, ſenza l'autorità de la Signoria Noſtra, che è mag-

zia di quella ſumma impoſta, che può eſſere da cadauno beniſſimo conoſciuto.

L'Anderà parte, che ſluia, & riferuta la deliberatione di queſto Conſeglio de 30. Luglio 1567, in materia de Legiſtimationi, ſia a quella aggiunto, & fermamente deliberato; che tutti quelli, che le l'auuenire pretenderanno fati legiſtimi per priuilegio, debbano ottenere le legiſtimationi ſuderte da la Signoria noſtra, con l'autorità di queſto Conſeglio, & non altrimenti, con quelli ordeni, & regole, che da elfo faranno particolarmente dechiariate, e ſtatute; come parimente non poſſano à modo alcuno eſſer creati Nodari, ne Dottori nel Stato Nolto da chi ſi ſia, che haueſſe autorità per priuilegio d'altri Prencipi; Douendo anco intorno a ciò eſſer poſta dal detto Conſeglio quella regola, & forma, che farà giudicata neceſſaria, & conueniente; Et ogn'altra legiſtimatione, & elezione, che dopo la prefente parte foſſe ottenuta, ſia, & ſi intendi nulla, & di niun valore, & come ſe fatta ſoſſe. Douendo la prefente deliberatione hauer luoco in queſta Città, & in tutto lo Stato uoſtro; & ſia publicata ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto, & mandata a tutelli Reſtori coſi da Terra, come da Mar, accio ſia publicata, & registrata in queſte Cancellarie, & dueſarà biſogno; & publicata, & non habbia, & hauer debba la ſua intiera executione.

Adi 10. Ottobre. 1612.
Publ. ſopra le Scale di San Marco, & di Rialto.

Adi 11. Ottobre 1612.
E' publicata l'antefcritta parte de mandato, &c. a le Scale del Palazzo d'Vdine
per Mario Tempor publico Trombeta, &c.

Quinquagesimo di Octobre 1612. Leggendo noſt. (ad. 10) & fare & affidare ſi publica
la ſuſa parte diuanta alle case, & ſtiaz. di S. M. & Rialto concorſi a ogni jor de ad:
di le leſor ſi auiprolo alle ſope liu. uolificando le publ. della parte.

(scelta 23)



*Nel anno 1510 fatto per la Città di Venezia
per la Sereniss. Signoria di Venetia.*

Conmettendo à voi della sotto la giurisdizione nostra, che per dol sole volte l'anno presente al tempo dell raccolti dobbiate conferire alle case de cadauna persona della detta volta Villa, effortando con Christiana carità ogn'uno ad honor del Sig. Iddio porger una elemosina alla povera Casa di Cathecumeni di Venetia, solo recutacolo de infedeli, che vengono à battezzarsi, così Hebrei, come Turchi, & Mori, d'ogni fello laqual elemosina sij de danari, vino, bianche, ministri, galatee, bianchene, filo, & altro, secondo la libera volontà d'ogn'uno laqual elemosina, sarà nella detta pia Casa, per il sussentimento di tutti quelli infedeli maschie, femine, che ricorrono al sacro fonte del battezzimo per saluar l'anime loro, alli quali si presta il uno, & uestro, si maritano le figliuole, & s'indirizza ogn'uno nella via di Christo con intollerabile spela, & vigilante fatica. Auvertendo ogn'uno che non si lascino ingannare da quelli che cercano per dette Ville con mandati, & feste, per Hebrei fatti Christiani, ma quella una volta l'anno li ferma a liberarsi dalle moleste di molti, che vanno ingannando le creature semplice rubando l'elemosine. Laqual elemosina ritrovata postaret alla Cancelleria nostra, cioè la prima del formento per tutti li 15 Agosto prossimo, & la seconda degli menuti, & del vino per tutto il mese d'Octobre prossimo. Riducendo i danari, le bianche, & il vino, ma non il filo, ne le biancherie, auvertendosi che non resti fraudata l'elemosina sotto debito dì sacramento, che vi farà daro, & ciò esiguerete sotto pena de L. Carr. & altre pene ad arbitrio nostro.

A tutte le Città, Castelli, Ville, Terre, Vniuersità, Schole, & Monasteri del Serenissimo Dominio di Venetia.

La pia Casa di Cathecumeni di Venetia, oue si riducono per battezzarsi tutti li infedeli, Turchi, Giudei, Mori, & altri, havendo presentito, che molti insti sotto pretetto di esser di questi battezzati vanno cercando per le Città, Castelli, Terre, Ville, & Monasteri, ingannando le persone semplice, e pie, rubando l'elemosine, con fede, & mandati falsi, fanno intendere ad ogn'uno, che per tutta la Terra ferma nel Serenissimo Dominio Veneto, altri non cerca per la Casa di Cathecumeni di Venetia, se non Antonio Giulianiano una fol volta l'anno, cioè agli tempi sedetti con licenza dell'Illustrissimi Sig. Rectori, cercando egli in persona per le Città, & Castelli, & facendo con mandato cercare per le Ville da deputati d'esse Ville, laqual elemosina son portate alla detta Casa, mandate d'ordine della Illustriss. Signori Rectori dal suo Cancellerio, al Caiffero di detta Casa, & fessono per il sostegno di quelle anime bisognose, che abbandonando le false religioni mettono nel grembo di Santa Chiesa, per esser segnati col carattere di Christo, mantando, monacando, & indirizzando, le figliuole con carità secondo le picciole loro forze.

Però s'eliora ogni anima fedele & diuota al debito tempo, che si faranno dette cerche dentro & fuori, prepararsi con buona mente, & canrà una sol volta l'anno incontrarli con denari, grani, vini, bianchene, filo, & altro, che faranno dal Signor Dio inspirati, peniche riceveranno da sua Divina Maestà, mezzo grande, & configureranno le gracie conceite a detta Casa dalli sommi Pontefici. Non sendo alcun obligato, ne grauato, se non dalla sua carità, & spontanea volontà, à gloria del Signor Iddio, & beneficio dell'anima sua.

